

Regione Abruzzo
L.R. n. 141 del 17 dicembre 1997. Art.15

Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative.

(...)

Art. 15

Norme di salvaguardia.

1. Il P.D.M. è approvato dal Consiglio regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'approvazione dei Piani Demaniali Comunali (P.D.C.) con le procedure stabilite nel Piano del Demanio Marittimo Regionale (P.D.M.), approvato con verbale del Consiglio regionale n. 141 del 29 luglio 2004, o all'adeguamento del Piano Spiaggia Comunale, con le medesime procedure, per i Comuni già dotati di tale strumento, si applicano le seguenti norme di salvaguardia per il rilascio di nuove concessioni:

a) i Comuni forniti di Piano Spiaggia Comunale, alla data di approvazione del P.D.M. regionale, applicano le prescrizioni del medesimo Piano Spiaggia purché non siano in contrasto con le norme del P.D.M. regionale;

b) ai Comuni che hanno adottato il Piano Demaniale Comunale è consentito il rilascio delle concessioni a carattere stagionale o temporaneo per l'esercizio di attività ricreative, ovvero per lo svolgimento di manifestazioni in genere. Le attività ricreative comprendono anche l'ombreggio e/o la messa a disposizione di sedie e lettini da spiaggia. Le concessioni rilasciate possono avere un fronte mare non superiore a m. 50 e sono senza diritto di insistenza. È consentita, previa autorizzazione, e nel rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa del P.D.M., l'installazione temporanea di modesti manufatti da adibire a rimessaggio di attrezzature e servizi, connessi funzionalmente alle attività sopra citate, con l'obbligo di rimozione alla scadenza della concessione. I Comuni, con proprio regolamento, stabiliscono i termini di presentazione delle domande e procedono ad istruire le domande pervenute secondo quanto stabilito all'art. 37 del Codice della Navigazione;

b-bis) ai Comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora approvato il Regolamento di cui alla lett. b), è consentito il rilascio di autorizzazione per l'ombreggio e/o la messa a disposizione di sedie da spiaggia, funzionalmente alle attività svolte da Associazioni e/o circoli di aventi regolare titolo di concessione per alaggio, limitatamente al periodo stagionale e ad una occupazione di superficie non superiore al 10% di detta concessione ⁽²¹⁾;

c) le prescrizioni di cui alla lettera b) si applicano anche ai Comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste;

c-bis) In considerazione della grave situazione determinatasi a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2021 e fino alla approvazione della normativa di revisione in materia di rilascio delle concessioni del demanio marittimo di cui all'[articolo 1, commi dal 675 al 681 della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e in aderenza dell'[articolo 100 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104](#) (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), i comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste e non abbiano approvato il regolamento di cui alla lettera b), possono rilasciare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per attività turistiche e ricreative ai soggetti ai quali sono state rilasciate nell'anno precedente e per il medesimo lotto, anche nelle zone ricadenti in aree SIC in assenza di una specifica regolamentazione ⁽²²⁾;

c-ter) [Per l'anno 2020 sono comunque rinnovate, ad istanza di parte, le concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo rilasciate nell'anno precedente, con applicazione del canone fisso predeterminato in materia dai Comuni] ⁽²³⁾.

3. [Dalla data di entrata in vigore del P.D.M. e fino all'entrata in vigore del Piano spiaggia comunale, formato o adeguato secondo le prescrizioni ed indicazioni del P.D.M., non possono essere rilasciate nuove concessioni, con l'eccezione di cui al presente comma 2 ⁽²⁴⁾, ed il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di rinnovo delle concessioni esistenti in contrasto con le previsioni e prescrizioni del P.D.M.] ⁽²⁵⁾.

⁽²¹⁾ Lettera aggiunta dall'[art. 11, comma 1, L.R. 16 luglio 2013, n. 20](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 21, comma 1, della medesima legge](#)).

⁽²²⁾ Lettera così modificata dall'[art. 19, comma 15, lettera a\), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 21, comma 1, della medesima legge](#)). In precedenza, la presente lettera era stata aggiunta dall'[art. 1, comma 1, L.R. 29 maggio 2007, n. 12](#), e modificata dall'[art. 10, L.R. 20 maggio 2008, n. 6](#), dall'[art. 40, L.R. 10 gennaio 2013, n. 2](#), dall'[art. 1, comma 3, L.R. 12 gennaio 2017, n. 4](#), dall'[art. 1, comma 3, L.R. 12 gennaio 2018, n. 4](#), dall'[art. 16, comma 4, L.R. 29 gennaio 2019, n. 1](#) e dall'[art. 1, comma 6, L.R. 14 gennaio 2020, n. 1](#). Il testo precedente era così formulato: «c-bis) Per l'anno 2011, i comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste e non abbiano approvato il regolamento di cui alla lettera b), possono rilasciare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per attività

turistiche e ricreative esclusivamente ai soggetti ai quali sono state rilasciate nell'anno precedente e per il medesimo lotto, anche nelle zone ricadenti in aree SIC in assenza di una specifica regolamentazione, previa domanda dell'interessato al comune. Le concessioni rilasciate sono senza diritto di insistenza, con un fronte mare non superiore a 50 metri.».

(23) Lettera dapprima aggiunta dall'art. 1, comma 14, L.R. 14 gennaio 2020, n. 1 e poi abrogata dall'art. 19, comma 15, lettera b), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

(24) Le parole "con l'eccezione di cui al precedente comma 2" sono state introdotte dall'art. 1 della L.R. 29 luglio 1998, n. 63.

(25) Comma abrogato dall'art. 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 29.

(...)